SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 183/L

LEGGE 10 ottobre 2000, n. **321.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

00G0373

LEGGE 10 ottobre 2000, n. **322.**

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999.

00G0374

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 ottobre 2000, n. **323.**

Riordino del settore termale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.

2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.

3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del

patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.

4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera *d)*;

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini « terme », « termale », « acqua termale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « *thermae* », « spa (*salus per aquam*) » sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera *b)*.

ART. 3.

(Stabilimenti termali).

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

ART. 4.

(Erogazione delle cure termali).

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6.

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ART. 5.

(Regimi termali speciali e rilancio degli stabilimenti termali).

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dal-

l'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.

3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.

4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria).

1. Il Ministro della sanità può promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

Art. 7.

(Specializzazione in medicina termale).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.

Art. 8.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti).

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio è stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico

che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

Art. 9.

(Profili professionali).

1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Art. 10.

(Talassoterapia).

1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 11.

(Qualificazione dei territori termali).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

Art. 12.

(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali).

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali.

Art. 13.

(Marchio di qualità termale).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è

assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai princìpi indicati ai commi 2 e 3.

2. Il marchio di qualità termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità termale unitamente ad una documentazione attestante:

a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;

b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;

c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale;

d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

4. L'assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni.

5. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.

Art. 14.

(Pubblicità e sanzioni).

1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 424):

Presentato dall'on. CACCAVARI il 9 maggio 1996.

Assegnato alle commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 29 luglio 1996 con parere delle commissioni I, II, V, VII e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite il 25 settembre 1996, 7, 14 luglio, 15 settembre 1999, 8 febbraio e 22 marzo 2000.

Relazione scritta annunciata il 4 aprile 2000 (atto n. 424 - 739 - 818 - 976 - 1501 - 1975 - 2225 - 2487 - 2877/*A* - relatori on.li SERVODIO e CACCAVARI).

Esaminato in aula il 26 e 31 maggio 2000 e approvato in un testo unificato con gli atti numeri 739 (MARINAT ed altri); 818 (GALDELLI ed altri); 976 (TERESIO DELFINO ed altri); 1501 (GRIMALDI); 1975 (CRUCIANELLI ed altri); 2225 (BARRAL ed altri); 2487 (MALGIERI ed altri) e 2877 (MIGLIORI ed altri) il 6 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4651):

Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria) e 12ª (Igiene), in sede referente, il 15 giugno 2000 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª e 13ª, giunta per gli affari delle Comunità europee e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 20, 27 giugno; 11 e 26 luglio 2000.

Relazione scritta annunciata il 3 ottobre 2000 (atto n. 4651/*A* - relatori sen.ri DI ORIO e GAMBINI).

Esaminato in aula e approvato il 4 ottobre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 5 *(Poteri sostitutivi)*. — 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.».

Note all'art. 2:

— Il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, reca: «Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini.».

— Si riporta il testo dell'art. 2555 del codice civile:

«Art. 2555 *(Nozione). — L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa [c.c. 365, 2082; c.p.c. 670, n. 1].».*

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6, primo comma, lettera *t)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) - s) (omissis);

t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.».

— Il testo dell'art. 119, comma 1, lettera *d),* del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 è il seguente:

«1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) - c) (omissis).

d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presìdi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.».

— Il testo dell'art. 43 della citata legge n. 833 del 1978, è il seguente:

«Art. 43 *(Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie)*. — La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'art. 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presìdi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5.

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presìdi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presìdi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presìdi con quelli delle unità sanitarie locali.

Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.».

— Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, è il seguente:

«4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera *b)*;

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presìdi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.».

— Il testo dell'art. 8-*quater* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), è il seguente:

«Art. 8-*quater (Accreditamento istituzionale)*. — 1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'art. 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'art. 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies.* I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'art. 8-*quinquies.*

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentiti l'agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alia funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

c) le procedure e i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;

e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari;

f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;

g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'art. 8-*octies;*

h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere *e)* ed *f);*

i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;

l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;

m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;

n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate;

o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'art. 16-*ter*;

p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna;

q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture socio-sanitarie, ove compatibili.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti.

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera *b),* le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies,* sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede, con le modalità di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditaniento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.».

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca: «Ridefinizione deI sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali),come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, è il seguente:

«Art. 2 *(Compiti).* — 1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la conferenza Stato-regioni:

a) promuove e sancisce intese, al sensi dell'art. 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;

c) nel rispetto delle competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere *f), g)* ed *i)* del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto

parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali.».

«Art. 3 *(Intese).* — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria), è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.».

— Il testo dell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 22. — 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano S.p.a. sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma o ai comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.

3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in pane, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.

4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.».

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1999, n. 490, è il seguente:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del

percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 8 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999, è il seguente:

«1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domidilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera *d);* il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera *f);* una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera *f);*

e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;

f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli e associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;

h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto, prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato, al fine di riservare loro una percentuale predeterminata di posti in sede di copertura delle zone carenti;

i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione.».

Note all'art. 9:

— Il testo del comma 5 dell'art. 3-*octies* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999, è il seguente:

«5. Le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.».

— La legge 26 febbraio 1999, n. 42, reca: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie».

Nota all'art. 10:

— Il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, reca: «Istituzione della commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale».

00G0377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. **324.**

Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'articolo 28 come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e l'articolo 36-*ter* inserito dal medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'articolo 28, comma 3, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e definisce i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi per esami, attraverso i quali è consentito l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, di cui al medesimo articolo 28.

Art. 2.

Programmazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *a)* e *b),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono determinati in sede di programmazione del fabbisogno di personale.

Art. 3.

Concorsi per esami

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica bandisce, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere *a) e b),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

2. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicando le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, salvo nel caso di concorsi indetti da enti pubblici non economici, i quali vi provvedono direttamente, e sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

2. Per i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il presidente è scelto fra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati dello Stato, nonché tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, anche collocati a riposo.

3. Gli altri due o più componenti sono scelti fra dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, professori di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, nonché esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.

5. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.

6. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.

Art. 5.

Modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), *del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con-

siste in due prove scritte ed in una prova orale, su materie individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonché le amministrazioni interessate, e specificate nel bando di concorso:

a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-economico e/o storico-sociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonché alla riflessione critica. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativo, ed è mirata a verificare l'attitudine all'analisi e la soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere. Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova orale. Il bando di concorso può altresì prevedere un numero massimo di candidati da ammettere alla prova orale;

b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di concorso, e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale;

c) il punteggio complessivo dei candidati idonei è attribuito in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), *del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

1. Il concorso per esami al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, consiste in due prove scritte e in una prova orale, su materie individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione e specificate nel bando di concorso:

a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche specificate nel bando di concorso, di ambito giuridico-economico e/o storico-sociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonché alla riflessione critica. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativo, ed è mirata a verificare l'attitudine all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali. Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova orale. Il bando di concorso può altresì prevedere un numero massimo di candidati da ammettere alla prova orale;

b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di concorso e mira a verificare la preparazione nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale;

c) il punteggio complessivo dei candidati idonei è attribuito in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

2. Le modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari previsti come requisiti per l'accesso alla procedura selettiva di cui al presente articolo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 7.

Prove preselettive

1. In entrambe le procedure concorsuali di cui agli articoli 5 e 6, nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle succes-

sive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso, ivi compresa la lingua straniera prescelta dal candidato, nonché del possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. Le prove preselettive possono essere gestite con l'ausilio di società specializzate.

Art. 8.

Termine delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 5 devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta e quelle di cui all'art. 6 del medesimo decreto entro nove mesi dalla prima prova scritta.

Art. 9.

Ciclo di attività formative

1. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare cicli di attività formative organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. I cicli comprendono un periodo di attività didattica e un periodo di applicazione pratica.

2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma predisposto per ciascuno di essi dalla Scuola in relazione alle due distinte procedure concorsuali previste dagli articoli 5 e 6 e tenendo conto, anche ai fini della durata complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie formative di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni professionali da soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli formativi.

3. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5, il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 12 mesi e si deve articolare in un periodo di attività didattica non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al trenta per cento dell'intera durata.

4. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 18 mesi e si deve articolare in un periodo di attività didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata.

5. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo secondo il programma stabilito dalla Scuola.

6. I periodi di applicazione possono svolgersi presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private, secondo modalità che assicurino l'acquisizione di un ampio spettro di esperienze professionali.

7. L'attività didattica è di regola organizzata in modo da assicurare che parte di essa si svolga in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5 tali forme di collaborazione devono comunque riguardare almeno un terzo delle attività didattiche previste dal ciclo formativo.

8. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalità di valutazione sia delle attività didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalità acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale.

Art. 10.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non incompatibili. Le graduatorie finali dei concorsi banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e rese consultabili via Internet. Gli enti pubblici non economici provvedono, per i concorsi banditi direttamente ai sensi dell'art. 3, mediante pubblicazione sui propri bollettini ufficiali.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, la Scuola superiore della pubblica amministrazione modifica il bando di concorso del 6 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 41 del 29 maggio 1998 adeguandolo alle disposizioni contenute nel presente regolamento relative alle prove concorsuali e alla predisposizione dei cicli formativi previsti per i concorsi di cui all'articolo 6. I requisiti di ammissione rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento del bando del 6 aprile 1998.

2. La quota di posti di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per i quali sono ammessi a partecipare candidati anche se non in possesso del previsto titolo post-universitario, è determinata nella misura del settanta per cento dei posti messi a concorso con il primo bando e del cinquanta per cento dei posti messi a concorso con il secondo bando.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), è il seguente:

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente).* — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

3. Con regolamento governativo di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2:

a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

b) le modalità di svolgimento delle selezioni.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'art. 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 2, il regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.

6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 2.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco».

— Il testo dell'art. 36-*ter* del decreto legislativo n. 29/1993 è il seguente:

«Art. 36-*ter (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'art. 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, reca: «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, prevede: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concerne: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 28, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

2-*bis.* Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere risposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis.* A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere allo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter.* Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualficazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tenico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del-

l'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"47. Per la copertura dei posti vacanti e graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente ai 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale che in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della Guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

— Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è il seguente:

«2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le prove di esame proseguono secondo la normativa vigente al momento del bando. Al concorso da svolgersi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, già indetto dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 41 del 29 maggio 1998, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, ad eccezione dei requisiti di ammissione che rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento del bando».

— Il testo dell'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è il seguente:

«3. Per i primi due bandi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui al comma 2, lettera *b),* dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3 del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione».

00G0378

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2000.

Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, modificato, da ultimo, con regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/1991.

Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000;

Visto il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri della CEE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta;

Visto l'art. 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visto il decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, modificato con decreto 4 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997, n. 974/98 del 3 maggio 1998 e n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, del Consiglio, relativi all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, integrato e modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;

Viste le note n. 13159 del 29 dicembre 1999 e n. 6657 dell'8 settembre 2000, contenenti le richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

Modelli degli stampati

1. Sono approvati gli uniti modelli degli stampati da utilizzare per la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, qui di seguito elencati:

a) modello INTRA-1 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato I);

b) modello INTRA-1 *bis* (euro), relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato II);

c) modello INTRA-1 *ter* (euro), relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato III);

d) modello INTRA-2 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato IV);

e) modello INTRA-2 *bis* (euro), relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato V);

f) modello INTRA-2 *ter* (euro), relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato VI).

2. Sono altresì approvate le annesse istruzioni per l'uso e la compilazione dei predetti stampati (allegato VII).

3. Gli elenchi possono essere altresì redatti su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui al presente articolo.

Art. 2.

Soggetti obbligati e soggetti delegati

1. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità europea. Si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.

2. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

3. I soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilità in materia.

4. Il conferimento della delega deve essere comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. In alternativa, il conferimento della delega può essere notificato all'ufficio doganale dallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

5. La comunicazione di cui al comma 4 non è richiesta se la delega viene conferita a spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, ai centri autorizzati di assistenza doganale o ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Art. 3.

Periodicità degli elenchi

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono:

a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire, equivalenti a 154.937 euro;

b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 75 milioni di lire, equivalenti a 38.734 euro;

c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.

2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono:

a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 200 milioni di lire, equivalenti a 103.291 euro;

b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire, equivalenti a 25.822 euro;

c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicità superiore a quella mensile possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile, nel caso di periodicità annuale, e con periodicità mensile, nel caso di periodicità trimestrale.

4. I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita IVA devono compilare separati elenchi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il numero di partita IVA nuovo.

Art. 4.

Contenuto degli elenchi

1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi sono indicati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 3.

2. Gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del predetto decreto-legge e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.

3. In caso di variazione dell'ammontare imponibile delle operazioni, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate od erano soggette a registrazione.

4. Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91 e dei relativi regolamenti di applicazione. Tale disposizione non si applica agli elenchi presentati con periodicità mensile ai sensi dell'art. 3, comma 3.

5. In applicazione dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 1182/1999, e dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1901/2000, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:

a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a 7 miliardi di lire, equivalenti a 3.615.198 euro;

b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 3,5 miliardi di lire, equivalenti a 1.807.599 euro.

Art. 5.

Ricorso a mezzi informatici o telematici

1. I soggetti che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di sistemi informatici possono presentare, in luogo degli elenchi riepilogativi, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

2. Ciascun supporto magnetico è accompagnato dagli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal terzo delegato.

3. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici e le modalità di registrazione sugli stessi dei dati relativi agli elenchi riepilogativi, in euro, sono riportate nell'allegato VIII.

4. I medesimi soggetti possono essere autorizzati a presentare gli elenchi riepilogativi mediante procedure basate sullo scambio elettronico dei dati, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Presentazione degli elenchi

1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, nel caso di elenchi mensili, ed entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, nel caso di elenchi trimestrali ed annuali.

2. L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata.

3. La presentazione degli elenchi ai competenti uffici doganali abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede la data del timbro postale.

Art. 7.

Fornitura dei dati all'ISTAT

1. I dati degli elenchi mensili sono forniti dall'Amministrazione finanziaria all'Istituto nazionale di statistica su supporti informatici, secondo modalità tecniche concordate, entro il giorno 25 del mese di presentazione degli elenchi stessi, mentre i dati relativi agli elenchi trimestrali ed annuali sono forniti entro il mese successivo a quello di presentazione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti che non hanno ancora convertito la propria contabilità in euro possono continuare ad utilizzare, per la compilazione degli elenchi riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 2002, gli stampati conformi ai modelli approvati con decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992 e modificato con decreto 4 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998, nonché i supporti magnetici registrati con le modalità prescritte nell'allegato VIII del medesimo decreto.

2. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli stampati di cui al comma 1, contenute nell'allegato VII del decreto 21 ottobre 1992, già modificate con decreto 4 febbraio 1998, sono apportate le ulteriori modifiche figuranti nell'allegato IX.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dagli elenchi relativi all'anno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

ALLEGATO I

Mod. INTRA-1
(EURO)

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20

TIPO DI RIEPILOGO (M = MENSILE T = TRIMESTRALE A = ANNUALE)

NUMERO DI RIFERIMENTO SU DISCHETTO

SOGGETTO OBBLIGATO

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA GG MM AA | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV | TELEFONO pref. numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

1 BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Mod. INTRA - 1 od INTRA - 2)

2 BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO

PARTITA IVA

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO

SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
1				2			

DATA ____________________ FIRMA ____________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

ALLEGATO II

MOD. INTRA-1 *bis*
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

SEZIONE 1. CESSIONI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO: MESE |__|__| TRIMESTRE |__| ANNO 20|__|__| PARTITA IVA |__________|

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARI	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP	PAESE DEST.	PROV. ORIG
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE	
TOTALE	

FIRMA ______________________

PAGINA N |____|

ALLEGATO III

Mod. INTRA-1 *ter*
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

SEZIONE 2. RETTIFICHE RELATIVE AI PERIODI PRECEDENTI

PERIODO: MESE [|] TRIMESTRE [ ] ANNO 20 [|] PARTITA IVA [ ]

PROGR.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE						
	MESE	TRIM.	ANNO	ACQUIRENTE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE										
TOTALE										

PAGINA N. [ ]

FIRMA ______________________

ALLEGATO IV

Mod. INTRA-2
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE

ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

PERIODO: MESE | | TRIMESTRE | | ANNO 20 | |

TIPO DI RIEPILOGO | | (M = MENSILE, T = TRIMESTRALE, A = ANNUALE)

NUMERO DI RIFERIMENTO SU DISCHETTO

SOGGETTO OBBLIGATO

CODICE FISCALE — PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (GG MM AA) — SESSO (M F) — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV. — TELEFONO (pref. numero)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — TELEFONO (pref. numero)

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROV.

[1] BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Mod. INTRA - 1 o INTRA - 2)

[2] BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO

PARTITA IVA

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — TELEFONO (pref. numero)

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROV.

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO

SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
1			
2			

DATA ____________ FIRMA ____________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

ALLEGATO V

Mod. INTRA-2 *bis*
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

SEZIONE 1. ACQUISTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO: MESE |__|__| TRIMESTRE |__| ANNO 20|__|__| PARTITA IVA |________________|

PROGR.	FORNITORE STATO	FORNITORE CODICE IVA	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARI	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE														
TOTALE														

FIRMA ______________________

PAGINA N. |____|

ALLEGATO VI

Mod. INTRA-2 *ter*
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

SEZIONE 2. RETTIFICHE RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE |_|_| TRIMESTRE |_| ANNO 20|_|_| PARTITA IVA |________|

PROGR.	PERIODO DI RIFERIMENTO			R E T T I F I C H E							
	MESE	TRIM.	ANNO	FORNITORE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE											
TOTALE											

PAGINA N. |____|

FIRMA ____________________

Allegato VII

ISTRUZIONI PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI, IN EURO, DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI.

Titolo I
AVVERTENZE GENERALI

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari di beni sono composti ciascuno da:

- un frontespizio mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2, contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco;

- uno o più fogli mod. INTRA-1 *bis* o mod. INTRA-2 *bis*, contenenti i dati relativi alle cessioni o agli acquisti registrati nel periodo (sezione 1);

- uno o più fogli mod. INTRA-1 *ter* o mod. INTRA-2 *ter*, per l'indicazione, all'occorrenza, delle rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti (sezione 2).

2. Il formato degli stampati è di mm 210x297, salvo una tolleranza massima, per quanto riguarda la lunghezza, di mm. 5 in meno e di mm. 8 in più.

3. Le dimensioni, la collocazione e l'intestazione dei riquadri, delle caselle e delle colonne vanno scrupolosamente rispettate.

4. Deve essere utilizzata carta di colore bianco, pesante almeno 70 grammi al mq.; la sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

5. I colori di stampa sono:

- verde, per gli elenchi riepilogativi delle cessioni;

- rosso, per gli elenchi riepilogativi degli acquisti.

6. Ogni stampato deve recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o un marchio che ne permetta l'identificazione.

7. Gli elenchi riepilogativi possono essere compilati a mano, in modo leggibile e con inchiostro indelebile, ovvero con macchina per scrivere.

8. L'interlinea dattilografica è di mm. 4,24 (1/6 di pollice).

9. Gli elenchi non devono presentare cancellature né alterazioni. Eventuali modifiche devono essere apportate interlineando le indicazioni errate e aggiungendo, se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore ed espressamente convalidata dall'ufficio doganale ricevente il quale, se lo ritiene opportuno, può esigere la presentazione di un nuovo elenco riepilogativo.

Titolo II
ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI

Frontespizio (Mod. INTRA-1)

Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di

riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.

Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Inoltre vanno barrate:

- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti;

- la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.

La compilazione del frontespizio è completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1
Cessioni registrate nel periodo (Mod. INTRA-1 *bis*)

Note generali.

1. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6.

4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5.

5. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

- nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di destinazione e provincia di origine;

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione e, se trattasi di elenchi mensili o trimestrali, nomenclatura combinata;

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di destinazione e provincia di origine.

6. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore.

7. Le quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità.

8. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare delle cessioni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Natura della transazione (col. 5).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di cui all'art. 4, comma 2, del decreto (operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente), rilevabile ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella.
- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

Nomenclatura combinata (col. 6).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Massa netta (col. 7).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

L'indicazione è facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Unità supplementari (col. 8).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Valore statistico in euro (col. 9).

La colonna va compilata:

a) dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto;

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita.

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 10).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto.

Modo di trasporto (col. 11).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita delle merci dall'Italia (V. tabella C).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto.

Paese di destinazione (col. 12).

Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (V. tabella A).

Provincia di origine (col. 13).

Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

Sezione 2
Rettifiche relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-1 *ter*)

Note generali

1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

2. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

3. In caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna 7;

- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7.

4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

6. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare delle cessioni comunicato in precedenza.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Natura della transazione (col. 9).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 10).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Valore statistico in euro (col. 11).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Titolo III
ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI

Frontespizio (Mod. INTRA-2)

Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale, "A" se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.

Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Inoltre vanno barrate:

- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti;

- la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.

La compilazione del frontespizio deve essere completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1
Acquisti registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 *bis*)

Note generali.

1. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 7.

4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6.

5. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

- nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione;

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione e, se trattasi di elenchi mensili o trimestrali, nomenclatura combinata;

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione.

6. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore.

7. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA", "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondati all'unità.

8. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

Natura della transazione (col. 6).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di cui all'art. 4, comma 2, del decreto (operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente), rilevabile ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella.

- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

Nomenclatura combinata (col. 7).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Massa netta (col. 8).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

L'indicazione è facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Unità supplementari (col. 9).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Valore statistico in euro (col. 10).

La colonna va compilata:

a) dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto;

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno incluse nel valore delle merci ai fini statistici.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1901/2000.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 11).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto.

Modo di trasporto (col. 12).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia (V. tabella C).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto.

Paese di provenienza (col. 13).

Indicare il codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite (V. tabella A).

Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.

Paese di origine (col. 14).

Indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa doganale d'uso integrata (V. tabella A per i Paesi membri dell'Unione Europea).

Provincia di destinazione (col. 15).

Indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

Sezione 2
Rettifiche relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-2 *ter*)

Note generali

1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

2. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

3. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna 7;

- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7.

4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

6. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

Indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.

Natura della transazione (col. 10).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 11).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Valore statistico in euro (col. 12).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Tabella A

PAESI MEMBRI DELLA CEE

CODICE ISO	STATO MEMBRO	N. CARATTERI CODICE IVA
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	9
DE	GERMANIA	9
DK	DANIMARCA	8
EL	GRECIA	9
ES	SPAGNA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
GB	GRAN BRETAGNA	9 ovvero 12
IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LU	LUSSEMBURGO	8
NL	OLANDA	12
PT	PORTOGALLO	9
SE	SVEZIA	12

Tabella B

NATURA DELLA TRANSAZIONE (*)

CODICE	DESCRIZIONE	OPERAZIONI TRIANGOLARI
1	Acquisto o vendita (compreso il baratto)	A
2	Restituzione o sostituzione di merci	B
3	Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea	C
4	Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione	D
5	Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione	E
6	Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.)	F
7	Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata	G
8	Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile	H
9	Altre transazioni	I

(*) Il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella va utilizzato soltanto nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente (V. istruzioni). In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico indicato nella prima colonna della tabella.

Tabella C

MODO DI TRASPORTO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

Tabella D

CONDIZIONI DI CONSEGNA

CODICE INCOTERM	DESCRIZIONE	CODICE GRUPPO
EXW	Franco fabbrica	E
FCA FAS FOB	Franco vettore Franco lungo bordo Franco a bordo	F
CFR CIF CPT CIP	Costo e nolo Costo, assicurazione e nolo Trasporto pagato fino a ... Trasporto e assicurazione pagati fino a ...	C
DAF DES DEQ DDU DDP	Reso alla frontiera Reso a bordo Reso sulla banchina Reso non sdoganato Reso sdoganato	D

Allegato VIII

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI I DATI DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI, IN EURO, DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI.

SPECIFICHE GENERALI

1. I supporti magnetici da utilizzare per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni sono differenziati secondo la tipologia delle apparecchiature di lettura disponibili presso gli uffici doganali e precisamente:

- dischetti da 3,5 pollici, doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 Kb di capacità, prodotti dal sistema operativo MS-DOS;

- dischetti da 3,5 pollici, doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 Mb di capacità, prodotti dal sistema operativo MS-DOS.

2. Ciascun dischetto può contenere i dati di più elenchi riepilogativi sia degli acquisti che delle cessioni, anche relativi a più soggetti obbligati.

3. Su un dischetto può essere registrato un solo flusso con il nome: SCAMBI.CEE.

4. L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali 0D e 0A).

5. Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.

6. Un flusso è costituito logicamente da una sequenza di elenchi.

7. Gli elenchi registrati nei dischetti devono avere una numerazione progressiva per ogni soggetto che li presenta (soggetto obbligato o soggetto delegato) in modo da poter essere univocamente individuati.

8. I dati di ciascun elenco vanno registrati in più tipi record nel seguente ordine:

- un record contenente i dati del frontespizio dell'elenco;
- un record per ciascuna riga dettaglio della sezione 1 (se presente);
- un record per ciascuna riga dettaglio della sezione 2 (se presente).

9. Qualora un elenco si componga di un elevato numero di dettagli da non poter risiedere su un unico dischetto, esso deve essere registrato in più flussi residenti su più dischetti; in tal caso, nel primo dischetto va registrata la prima parte dell'elenco (frontespizio e righe dettaglio) fino alla massima capienza del dischetto, mentre nel successivo dischetto vanno registrate le rimanenti righe dettaglio.

10. I record contenenti le informazioni delle righe dettaglio delle sezioni 1 e 2 si differenziano come contenuto e lunghezza a seconda che l'elenco si riferisca agli acquisti ovvero alle cessioni e che la periodicità di presentazione sia mensile ovvero annuale o trimestrale.

11. Per quanto riguarda il contenuto dei campi si fa riferimento alle istruzioni per la compilazione degli elenchi cartacei, con le seguenti precisazioni:

- i dati alfanumerici (Picture "X") vanno allineati a sinistra, riempiendo il campo, ove occorra, di spazi non significativi a destra;

- i dati numerici (Picture "9") vanno allineati a destra, riempiendo il campo, ove occorra, di zeri non significativi a sinistra.

12. Su ciascun dischetto è apposta, a cura del presentatore, un'etichetta riportante i seguenti dati:

- numero di partita IVA e denominazione del soggetto che presenta il dischetto;
- domicilio fiscale del presentatore;
- numero complessivo degli elenchi riepilogativi contenuti nel dischetto;
- numero totale dei dischetti e numero progressivo del dischetto, nel caso in cui un elenco risieda su più dischetti;
- data di produzione del dischetto;
- numero progressivo del primo e dell'ultimo elenco registrati nel dischetto.

13. Gli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi) che accompagnano i dischetti contengono nell'apposita casella l'indicazione del numero progressivo attribuito all'elenco nel dischetto.

TRACCIATO DEI RECORDS

Posizione	Contenuto nel campo	Picture
1	Campo fisso: "EUROA"	X(5)
6	Partita IVA del presentatore	9(11)
17	Numero progressivo dell'elenco	9(6)
23	Tipo record: "0" = frontespizio "1" = righe dettaglio sezione 1 "2" = righe dettaglio sezione 2	9(1)
24	Numero progressivo di riga dettaglio all'interno delle sezioni 1 e 2; impostato a 0 nel frontespizio	9(5)
29	Dati relativi ai singoli tipi di record	

DESCRIZIONE DEL RECORD FRONTESPIZIO

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Tipo riepilogo: "A" = Acquisti "C" = Cessioni	X(1)
30	Anno	9(2)
32	Periodicità	X(1)
33	Periodo	9(2)
35	Partita IVA del soggetto obbligato	9(11)
46	Casella 1: "0" = non barrata "1" = barrata	9(1)
47	Casella 2: "0" = non barrata "1" = barrata	9(1)
48	Partita IVA del soggetto delegato	9(11)
59	Numero di righe dettaglio della sezione 1	9(5)
64	Ammontare complessivo, in euro, delle operazioni riportate nella sezione 1	9(13)
77	Numero di righe dettaglio della sezione 2	9(5)
82	Ammontare complessivo, in euro, delle operazioni riportate nella sezione 2 N.B. Questo campo può assumere valore negativo. In tale evenienza, la zonatura (semibyte di sinistra) dell'ultimo carattere del campo in questione deve contenere il valore esadecimale "7". Nell'apposita casella dei frontespizi degli elenchi, l'ammontare complessivo di cui sopra, se negativo, va indicato preceduto dal segno "-".	9(13)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 RELATIVO AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI MENSILE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro dell'acquirente	X(2)
31	Codice IVA dell'acquirente	X(12)
43	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
56	Codice della natura della transazione	X(1)
57	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
65	Massa netta in chilogrammi	9(10)
75	Unità supplementari	9(10)
85	Valore statistico in euro	9(13)
98	Codice delle condizioni di consegna	X(1)
99	Codice del modo di trasporto	9(1)
100	Codice del paese di destinazione	X(2)
102	Codice della provincia di origine della merce	X(2)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 RELATIVA AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI TRIMESTRALE E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro dell'acquirente	X(2)
31	Codice IVA dell'acquirente	X(12)
43	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
56	Codice della natura della transazione	X(1)
57	Codice della nomenclatura combinata della merce (solo nel caso di elenchi trimestrali)	9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 RELATIVO AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI MENSILE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9(1)
32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro dell'acquirente	X(2)
36	Codice IVA dell'acquirente	X(12)
48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare	X(1)
49	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
62	Codice della natura della transazione	X(1)
63	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
71	Valore statistico in euro	9(13)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 RELATIVA AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI TRIMESTRALE E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9(1)
32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro dell'acquirente	X(2)
36	Codice IVA dell'acquirente	X(12)
48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare	X(1)
49	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
62	Codice della natura della transazione	X(1)
63	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 RELATIVO AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI MENSILE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro del fornitore	X(2)
31	Codice IVA del fornitore	X(12)
43	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
56	Ammontare delle operazioni in valuta	9(13)
69	Codice della natura della transazione	X(1)
70	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
78	Massa netta in chilogrammi	9(10)
88	Quantità espressa nell'unità di misura supplementare	9(10)
98	Valore statistico in euro	9(13)
111	Codice delle condizioni di consegna	X(1)
112	Codice del modo di trasporto	9(1)
113	Codice del paese di provenienza	X(2)
115	Codice del paese di origine della merce	X(2)
117	Codice della provincia di destinazione della merce	X(2)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 RELATIVA AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI TRIMESTRALE E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro del fornitore	X(2)
31	Codice IVA del fornitore	X(12)
43	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
56	Ammontare delle operazioni in valuta	9(13)
69	Codice della natura della transazione	X(1)
70	Codice della nomenclatura combinata della merce (solo nel caso di elenchi trimestrali)	9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 RELATIVO AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI MENSILE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9(1)
32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro del fornitore	X(2)
36	Codice IVA del fornitore	X(12)
48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare	X(1)
49	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
62	Ammontare delle operazioni in valuta	9(13)
75	Codice della natura della transazione	X(1)
76	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
84	Valore statistico in euro	9(13)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 RELATIVA AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI TRIMESTRALE E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9(1)
32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro del fornitore	X(2)
36	Codice IVA del fornitore	X(12)
48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare	X(1)
49	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
62	Ammontare delle operazioni in valuta	9(13)
75	Codice della natura della transazione	X(1)
76	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

Allegato IX

MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI, IN LIRE, DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI.
(Allegato VII al decreto 21 ottobre 1992)

A. Nel titolo II, sezione 1, note generali, il secondo, terzo e quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

"Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6 e quelli che li presentano con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5.

In ciascuna riga di dettaglio devono essere riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

- nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di destinazione e provincia di origine;

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione e, se trattasi di elenchi mensili o trimestrali, nomenclatura combinata;

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di destinazione e provincia di origine.".

B. Nel titolo II, sezione 1, le istruzioni per la compilazione della colonna 5 (natura della transazione) sono sostituite dalle seguenti:

"Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, rilevabili ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella.

- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).".

C. Nel titolo II, sezione 1, alle istruzioni per la compilazione delle colonne 10 (condizioni di consegna) e 11 (modo di trasporto) è aggiunto il seguente capoverso:

"La colonna va compilata soltanto dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, spedizioni verso altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 7 miliardi di lire.".

D. Nel titolo III, sezione 1, note generali, il secondo, terzo e quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

"Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 7 e quelli che li presentano con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6.

In ciascuna riga di dettaglio devono essere riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

- nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di provenienza, paese di origine e provincia di origine;

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione e, se trattasi di elenchi mensili o trimestrali, nomenclatura combinata;

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di provenienza, paese di origine e provincia di origine.".

E. Nel titolo III, sezione 1, le istruzioni per la compilazione della casella n. 6 (natura della transazione) sono sostituite dalle seguenti:

"Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, rilevabili ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella.

- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).".

F. Nel titolo III, sezione 1, alle istruzioni per la compilazione della colonna 5 (ammontare delle operazioni in valuta) è aggiunto il seguente capoverso:

"La colonna non va compilata se lo Stato membro rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.".

G. Nel titolo III, sezione 1, alle istruzioni per la compilazione delle colonne 10 (condizioni di consegna) e 11 (modo di trasporto) è aggiunto il seguente capoverso:

"La colonna va compilata soltanto dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, arrivi da altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 3,5 miliardi di lire.".

00A13942

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 ottobre 2000.

Ridestinazione di un finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato «Presidio ospedaliero di Aosta - Viale Ginevra - Riallocazione dei servizi di anatomia patologica e medicina legale al piano seminterrato della palazzina infetti».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosuflicienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire.

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE del 23 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 1995 che autorizza, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'ammissione a finanziamento di alcune opere comprese nel programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria, tra cui l'intervento presentato dalla regione autonoma Valle d'Aosta denominato «Ricollocazione gas medicali del presidio ospedaliero di Aosta», per un importo di L. 792.000.000 a carico dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tenica, amministrativa e finanziaria attribuite al comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con deliberazione CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Considerata la comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 7/12312 del 10 dicembre 1998, relativa alla proroga per la procedura di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento sopracitato;

Vista la nota n. 24905 del 30 luglio 1999, con la quale la stessa regione dichiara temporaneamente inattuabile l'intervento sopracitato e contestualmente pone l'istanza per l'utilizzo della relativa assegnazione per la realizzazione dell'intervento, denominato «presidio ospedaliero di Aosta - Viale Ginevra - Riallocazione dei servizi di anatomia patologica e medicina legale al piano seminterrato della palazzina infetti», per un importo di L. 792.000.000, pari a 409.033,86 euro;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Valle d'Aosta n. 69 del 18 gennaio 1999, avente per oggetto «Modificazione della deliberazione della giunta regionale n. 3320 in data 22 settembre 1997, in seguito alla rimodulazione del programma generale in materia di edilizia sanitaria ai fini dell'avvio della seconda fase del programma straordinario di investimenti ex art. 20 legge n. 67/1988 e successive modificazioni», che individua gli interventi da realizzare nel corso della seconda fase di attuazione del piano di investimenti;

Tenuto conto che l'intervento per cui la regione Valle d'Aosta chiede la ridestinazione del finanziamento già assegnato con la citata delibera CIPE del 23 giugno 1995, è inserito nella deliberazione della giunta regionale n. 69/99:

Considerato l'impegno dell'amministrazione regionale a realizzare con fondi propri, di pari importo al finanziamento suddetto, tutte le opere inerenti all'intervento di «Ricollocazione gas medicali del presidio ospedaliero di Aosta» non appena la cronologia degli interventi lo renderà attuabile;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso l'attivazione del nucleo del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell' emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, per le motivazioni indicate in premessa, il finanziamento di L. 792.000.000, pari a 409.033,86 euro, assegnato con deliberazione CIPE del 23 giugno 1995 alla regione autonoma della Valle d'Aosta per la realizzazione dell'intervento di «ricollocazione gas medicali del presidio ospedaliero di Aosta».

2. Il predetto finanziamento di L. 792.000.000, pari a 409.033,86 euro, viene ridestinato alla stessa regione per la realizzazione dell'intervento denominato «Presidio ospedaliero di Aosta - Viale Ginevra - Riallocazione dei servizi di anatomia patologica e medicina legale al piano seminterrato della palazzina infetti».

3. Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione autonoma della Valle d'Aosta assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti al sopracitato progetto avvenga entro i termini previsti dalla circolare del Ministero del bilancio e della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DE GIULI

00A13903

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 ottobre 2000.

Attuazione dell'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il cofinanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali comunitari.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, che approva il regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1994 — con il quale viene autorizzato il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, modifiche all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, intese ad aggiornare le procedure di pagamento ivi previste;

Considerato che la suddetta disposizione consente un più efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea;

Ritenuto necessario, a tal fine, adeguare le procedure di pagamento dei contributi nazionali relativi agli interventi strutturali della programmazione 2000/2006, di competenza del richiamato Fondo di rotazione, a quelle adottate dalla Commissione europea per l'erogazione della quota di cofinanziamento a proprio carico, con ciò semplificando anche i rapporti tra operatori e pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione CIPE n. 60 del 22 giugno 2000 concernente il «Cofinanziamento nazionale dei programmi operativi QCS 2000-2006»;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'adeguamento delle procedure di pagamento nazionali alle modalità previste dall'art. 32 del regolamento CE n. 1260/1999, per i pagamenti della programmazione 2000/2006 dei Fondi strutturali, l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1997 e successive integrazioni e modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di cofinanziamento nazionale di cui all'art. 7, poste a proprio carico, a seguito di richiesta della competente autorità di pagamento, secondo i seguenti criteri:

a) versamento di un acconto pari al 7% della quota a proprio carico relativa alla singola forma di intervento; detta anticipazione può essere frazionata su due esercizi di bilancio.

Tutto o parte dell'acconto, viene rimborsato al Fondo di rotazione dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa al Fondo medesimo entro diciotto mesi dal provvedimento di assegnazione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica. Il Fondo procede a tale disimpegno, in corrispondenza del disimpegno delle quote di cofinanziamento comunitario;

b) pagamenti intermedi a rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali e certificate dall'autorità di pagamento. Le domande di pagamento intermedio vengono inoltrate al Fondo di rotazione tre volte l'anno, fermo restando che l'ultima richiesta di pagamento deve essere presentata al Fondo entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Le autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea. L'autorità di pagamento elabora un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria, sia la quota nazionale;

c) erogazione del saldo, sulla base di una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, rilasciata dall'autorità di pagamento e presentata al Fondo di rotazione entro sei mesi dal termine fissato nella decisione comunitaria per il pagamento.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, le autorità di pagamento trasmettono al Fondo di rotazione le previsioni annuali sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.

3. Per i pagamenti relativi ad interventi non compresi nella programmazione 2000/2006 dei Fondi strutturali, restano immutate le procedure di pagamento previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e dal predetto decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni».

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2000

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 336

00A14103

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 2000.

Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993 e 18 aprile 1996 che ne hanno dato attuazione;

Considerata la necessità di modificare ed integrare la disciplina prevista dai citati decreti ministeriali;

Uditi il consiglio di amministrazione dell'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Decreta:

Art. 1.

Conferma dei medici delle liste

1. Fino all'eventuale diversa disciplina della materia sono confermati i medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996 ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Iscrizione nelle liste

1. In caso di affidamento di incarico a seguito di reintegrazione della lista di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare entro i termini di cui al comma 3, dell'art. 5, del decreto ministeriale 18 aprile 1996.

2. Il termine di cui all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 18 aprile 1996 decorre in ogni caso dall'effettivo inizio dell'attività professionale.

3. In caso di necessità di reintegrazione delle liste speciali l'iscrizione nelle liste stesse può essere richiesta anche da medici non ancora iscritti negli albi professionali della provincia cui è riferita la lista. Nelle more della iscrizione nel predetto albo professionale, l'eventuale incarico è sospeso fino ad un massimo di novanta giorni a partire dal ricevimento della lettera di incarico da parte dell'INPS, trascorsi i quali l'incarico non viene conferito.

4. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'inclusione nelle liste speciali, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 4, del decreto ministeriale 18 aprile 1996.

5. L'accettazione dell'incarico in una lista comporta l'automatica rinuncia a domande in precedenza avanzate per l'inserimento in altre liste.

Art. 3.

Conferma dei medici nelle graduatorie

1. Ai fini dell'eventuale reintegrazione nelle liste speciali, previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, sono confermate le graduatorie esistenti, formate dall'INPS e costituite dai medici che, pur avendo a suo tempo, a seguito di carenze riscontrate nelle suddette liste, avanzato domanda di iscrizione nelle stesse, non vi hanno trovato utile collocazione.

2. Le graduatorie dei medici di cui al comma precedente sono aggiornate al 31 dicembre di ogni anno, sulla base degli eventuali ulteriori punteggi acquisiti dai sanitari, o per effetto di rinuncia da parte dei medici stessi.

Art. 4.

Utilizzazione di graduatorie di altre sedi e assicurazione del servizio con altri medici

1. Qualora non sia possibile assicurare la reintegrazione delle liste carenti neanche mediante la procedura di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, l'INPS può provvedere, previo parere favorevole della commissione mista prevista dall'art. 12 del medesimo decreto, all'inserimento nelle liste di medici inclusi nelle graduatorie di sedi limitrofe, a partire dalla sede più vicina a quella dove si è verificata la carenza e seguendo l'ordine di collocazione nelle stesse; l'accettazione dell'incarico comporta la rinuncia di cui al comma 5 dell'art. 2.

2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, è sostituito dal seguente:

«*3.* Nel caso di impossibilità di assicurare il servizio di controllo per carenze, anche temporanee, dei medici delle liste speciali, resta riservata all'INPS la possibilità di provvedere all'affidamento temporaneo del servizio stesso a propri medici ovvero anche ad altri medici, pubblici o privati, mediante:

a) attribuzione occasionale di singole visite;

b) attribuzione continuativa dell'incarico, nelle more della reintegrazione delle liste e per la durata massima di quattro mesi;».

Art. 5.

Incompatibilità

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 è sostituito dal seguente:

«*1.* Non sarà conferibile l'incarico al medico che:

a) non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo almeno in una delle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore; la disponibilità di controllo per una sola delle suddette fasce di reperibilità, stabilita dall'Istituto secondo le esigenze di servizio, comporta l'assegnazione delle visite da eseguire entro un massimo di dodici visite di controllo settimanali;

b) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;

c) svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell'interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell'INPS o di altri enti previdenziali.».

Art. 6.

Ordine di esclusione in caso di riduzione del numero dei medici delle liste

1. Al 31 dicembre di ogni anno e con effetto a partire dall'anno 2000, i medici nei confronti dei quali nel biennio solare scadente dalla predetta data del 31 dicembre sono stati assunti provvedimenti di diffida, sospensione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 oppure rilievi formali in ordine alla qualità, efficienza ed efficacia dell'attività prevista, sono inclusi in un particolare elenco secondo i punteggi che seguono:

a) provvedimenti di diffida: punti 1;

b) provvedimenti di sospensione: punti 1,5;

c) provvedimenti di rilievo che non si traducano nei provvedimenti *sub-a)* e *sub-b)*: punti 0,2.

2. I provvedimenti di cui alla lettera *c)* del precedente comma sono annualmente portati a conoscenza della commissione di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996.

3. In caso di necessità di riduzione del numero dei medici della lista l'ipotesi contemplata al comma 4, dell'art. 7, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, viene escluso il medico che abbia riportato il maggiore punteggio indicato al comma 1. A parità di punteggio viene escluso quello con minore anzianità di laurea e, nel caso di ulteriore parità, il meno anziano di età.

4. Per la prima attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il periodo da prendere in considerazione per la valutazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* è limitato al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 7.

Carico di lavoro

1. All'art. 7 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Qualora il carico di lavoro subisca oscillazioni in meno al variare delle esigenze di servizio, la commissione di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 decide se ridurre il numero delle visite mediche, entro un minimo di dodici visite settimanali, ovvero procedere alla sospensione o alla revoca dall'incarico, come previsto dal comma 4 dell'art. 7 del suddetto decreto.».

Art. 8.

Sospensione dall'incarico

1. L'indisponibilità del sanitario dovuta a giustificati e documentati motivi, comporta da parte dell'Istituto la sospensione dall'incarico per un periodo massimo di centottanta giorni negli ultimi dodici mesi, trascorso il quale il medico decade automaticamente dall'incarico.

2. La durata delle sospensioni di cui al comma precedente non può comunque superare il limite di trecentosessantacinque giorni nell'ultimo quadriennio.

3. Nei periodi di cui ai commi precedenti non sono computati quelli per infortuni connessi ad incidenti occorsi in occasione o in connessione con l'esercizio dell'attività di medico di controllo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai periodi di indisponibilità verificatisi precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

5. È abrogato il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 aprile 1996.

Art. 9.

Provvedimenti di revoca

1. I provvedimenti di sospensione o revoca dall'incarico di cui alla lettera *b)* dell'art. 10 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 sono adottati dal direttore della sede, sentita la commissione di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

2. I provvedimenti di decadenza dall'incarico di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, e al comma 1, dell'art. 8, del presente decreto, assunti dal direttore della sede, sono portati a conoscenza della commissione mista.

Art. 10.

Visite ambulatoriali in particolari situazioni

1. Il medico, qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, è tenuto ad informare il lavoratore stesso che deve eccepire il dissenso seduta stante, come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 15 luglio 1986; contemporaneamente lo deve invitare a sottoporsi a visita di controllo, nel primo giorno utile, presso il gabinetto diagnostico della sede INPS interessata, per il giudizio definitivo del coordinatore sanitario previsto dall'art. 6 citato.

2. In caso di necessità particolari verifiche sanitarie e/o amministrative, l'INPS può disporre direttamente visite ambulatoriali, avvalendosi dei propri medici.

Art. 11.

Commissioni miste

Il comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, è così modificato:

«*1.* Per la gestione della disciplina di cui al presente decreto saranno costituite in ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale commissioni miste, nominate dal direttore della sede e costituite, per l'amministrazione, dallo stesso direttore o suo delegato, nonché dal dirigente medico-legale responsabile del collegio medico-legale della sede provinciale e, per la componente medica, da un rappresentante designato dai medici di controllo iscritti nelle liste speciali della provincia.».

Art. 12.

Compensi

1. I compensi fissati dall'art. 13 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure:

a) visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale: tariffa minima nazionale prevista per la visita a domicilio del malato di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992 e successive modificazioni;

b) visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo: tariffa di cui alla lettera *a)* maggiorata del 40%;

c) visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore: tariffa di cui alla lettera *a)* meno il 25%;

d) visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore: tariffa di cui alla lettera *b)* meno il 25%.

2. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico è riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde.

3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario di lavoro e sempreché l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 1 è maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 2 è sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.

4. Per l'ipotesi di cui al precedente comma è riconosciuto altresì, qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire, secondo gli orari dei mezzi di trasporto, entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di L. 45.000, rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Spese di amministrazione

1. Con la decorrenza di cui al comma 5 dell'articolo precedente, l'importo fisso di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 è rideterminato nella misura di L. 8.000.

Art. 14.

Rimborso visite ambulatoriali A.S.L.

1. Qualora la visita ambulatoriale di controllo sia effettuata, secondo la previsione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, presso il presidio sanitario pubblico diverso dall'INPS, al presidio stesso è rimborsato dall'INPS un importo pari al 50% dei compensi di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'art. 12.

Art. 15.

Rimborso compensi ed altre spese

1. I datori di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti, per ogni visita medica richiesta, sono tenuti a corrispondere all'INPS, a titolo di rimborso, i compensi e l'importo fisso a titolo di spese di amministrazione di cui agli articoli 12 e 13, nonché, limitatamente alle visite eseguite nei confronti dei lavoratori ammalati non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia a carico dell'INPS stesso, l'importo di cui all'art. 14, sia quando la visita ambulatoriale è eseguita dalla A.S.L., sia quando è eseguita dall'INPS.

Art. 16.

Revisione della disciplina

1. L'INPS e la FNOMCeO, trascorso un quadriennio dall'entrata in vigore del presente decreto, potranno definire eventuali proposte di modifica della presente disciplina.

Art. 17.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente decreto continua ad applicarsi la disciplina di cui ai decreti ministeriali 15 luglio 1986 e 18 aprile 1996.

Art. 18.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro della sanità
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 180

00A13902

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2000.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.151 relativo all'attuazione della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 14 aprile 1997, relativo al recepimento delle direttive delle Commissioni n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I;

Vista la direttiva n. 99/66/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 99/67/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante modifica della direttiva 93/47/CEE che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 99/68/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 99/69/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che abroga la direttiva 93/63/CEE che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la

sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 183/1987;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di applicazione per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

b) «campo di produzione»: unità produttiva dipendente da un centro aziendale sito nella stessa o in altra regione;

Art. 3.

Requisiti fitosanitari dei materiali

1. Fatte salve le disposizioni del decreto 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, il materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali dev'essere, almeno ad una ispezione visiva, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie — nonché dei relativi indizi o sintomi — tali da compromettere la sua qualità e da ridurre la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione; in particolare, dev'essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato I del presente decreto, per quanto concerne il genere o la specie considerati.

Art. 4.

Requisiti di identità varietale

1. I materiali di moltiplicazione commercializzati devono avere l'identità e la purezza del genere o della specie o, se del caso, del gruppo di piante cui appartengono e, se commercializzati o destinati ad essere commercializzati con riferimento alla varietà, devono avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà.

2. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o di iscrizione al registro nazionale, si deve utilizzare, finché non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto.

3. La domanda di iscrizione al registro nazionale deve essere presentata conformemente all'allegato II, corredata da schede descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti dall'Unione protezione novità vegetali (U.P.O.V.).

Art. 5.

Requisiti degli elenchi delle varietà tenuti dai fornitori

1. Gli elenchi delle varietà tenuti dai fornitori ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono fornire le seguenti informazioni:

a) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;

b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di moltiplicazione applicato;

c) la descrizione della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente alle disposizioni relative alle domande di concessione della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali, qualora applicabili;

d) le indicazioni, per quanto possibile, sugli elementi che differenziano la varietà dalle altre maggiormente somiglianti.

2. I fornitori la cui attività si limita alla sola distribuzione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, prodotte da altri, sono esonerati dagli obblighi di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma precedente.

Art. 6.

Registrazione del fornitore

1. Il fornitore che intende essere registrato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, deve presentare apposita domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo la procedura di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, specificando le attività che si intraprendono nell'ambito del presente decreto. Qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, può essere presentata un'unica domanda.

2. Qualora il fornitore abbia centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di registrazione anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di registrazione nonché del certificato di iscrizione al registro ufficiale dei produttori, non appena acquisito.

Art. 7.

Identificazione dei punti critici

1. Ai fini dell'identificazione dei punti critici di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo

19 maggio 2000, n. 151, i fornitori devono attenersi alle linee guida riportate nell'allegato III al presente decreto.

Art. 8.

Idoneità dei laboratori

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente indicando i tipi di analisi e le specie vegetali su cui si intende operare.

2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono possedere, almeno le apparecchiature necessarie allo svolgimento delle analisi per ogni gruppo di organismi nocivi secondo le metodologie in uso riconosciute scientificamente ed essere condotti da personale tecnico-scientifico qualificato.

3. I laboratori che intendono effettuare prove di rispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari.

4. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato riconosciuto idoneo, deve acquisire specifico riconoscimento.

5. Il Servizio fitosanitario competente esamina le domande presentate dai laboratori e provvede all'eventuale riconoscimento d'idoneità, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 9.

Documento di commercializzazione

1. Le etichette o i documenti rilasciate dal fornitore ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono essere di materiale adatto, non essere mai stati utilizzati in precedenza, stampati almeno in italiano e devono contenere le seguenti diciture:

a) indicazione «qualità CE»;

b) indicazione «Italia» oppure «I»;

c) indicazione del servizio fitosanitario regionale competente;

d) numero di registrazione del fornitore;

e) numero di serie, di settimana o di lotto;

f) denominazione botanica;

g) denominazione varietale, se del caso; nel caso di portinnesti: denominazione varietale o sua designazione;

h) denominazione del gruppo di piante, se del caso;

i) quantitativo;

j) nel caso di importazioni da paesi terzi, il nome del paese di produzione.

3. Qualora il materiale sia scortato da passaporto delle piante quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, l'etichetta o il documento di commercializzazione. Vanno tuttavia fornite l'indicazione «qualità CE» e, se del caso, il riferimento alla denominazione varietale, al portinnesto o al gruppo di piante. Nel caso di importazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, va indicato anche il nome del paese di produzione. Tale informazione può figurare sullo stesso documento che contiene il passaporto delle piante ma deve essere chiaramente distinta.

4. I fornitori che importano materiali di moltiplicazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, al fine di assicurare che i materiali presentino garanzie equivalenti, devono produrre apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità a norma della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche.

5. Nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione, i requisiti relativi all'etichettatura possono essere circoscritti alla denominazione botanica, al nome comune o alla varietà qualora esistente.

Art. 10.

Norme transitorie

1. I fornitori già registrati ai sensi del decreto 31 gennaio 1996 sono considerati registrati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto a condizione che specifichino le attività che intraprendono nell'ambito del presente decreto, tramite comunicazione scritta ai servizi fitosanitari competenti, impegnandosi ad adempiere agli obblighi conseguenti.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il decreto 14 aprile 1997 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 142

00A13929

DECRETO 13 ottobre 2000.

Iscrizione di talune varietà di barbabietola da zucchero nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 12 gennaio 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Barbabietola da zucchero Dorisa	Hilleshog AB - (S)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Il decreto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A13930

DECRETO 13 ottobre 2000.

Iscrizione di talune varietà di cotone nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 30 marzo 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cotone Tornado	E.N.E.A. - Roma

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Il decreto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A13931

DECRETO 13 ottobre 2000.

Iscrizione di talune varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dai verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cipolla	Saratoga	Isi sementi S.p.a. - loc. Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Fava da orto	Bellezza	Sementi Dotto S.p.a. - via Lavariano, 15 - 33050 Mortegliano (Udine)
Fava da orto	Dotta	Sementi Dotto S.p.a. - via Lavariano, 15 - 33050 Mortegliano (Udine)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Il decreto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A13932

DECRETO 13 ottobre 2000.

Iscrizione di talune varietà di cereali nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino al fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento tenero:	
Provinciale	Serasem - Francia
Valoris	Serasem - Francia
Buon Pastor	Maliani Cesare - Recanati (Macerata)
Alcione	Società produttori sementi S.p.a. - Bologna
Delfino	Società produttori sementi S.p.a. - Bologna
Isal 4	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Palesio	Società italiana sementi S.p.a. - San Lazzaro di Savena (Bologna)
Frumento duro:	
Borello	Zignani Lino Piero S.a.s. - Borello di Cesena (Forlì)
Vetrodur	Sudwestdeutsche Saatzucht - Germania e Venturoli sementi S.n.c. - Pianoro (Bologna)
Carioca	Serasem - Francia
Marco	Mosconi Cesare - Roma
Orzo distico:	
Priora	Cermis - Tolentino (Macerata)
Diadem	Serasem - Francia
Marjorie	Serasem - Francia
Zacinto	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Orzo polistico:	
Siberia	Secobra Recherches - Francia
Avena:	
Fulvia	ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)
Nigra	ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)
Hamel	Serasem - Francia

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Il decreto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A13928

DECRETO 19 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 16 giugno 2000 al 18 giugno 2000 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno: venti impetuosi dal 16 giugno 2000 al 18 giugno 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Baronissi, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13904

DECRETO 19 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Firenze, Pistoia e Prato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 5 agosto 2000 nelle province di Prato, Firenze, Pistoia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Firenze: grandinate del 5 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Scarperia, Signa, Vinci;

Pistoia: grandinate del 5 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Marliana, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Serravalle Pistoiese;

Prato: grandinate del 5 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13905

DECRETO 25 ottobre 2000.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pomodoro di Pachino», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. l, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la domanda presentata dalla «Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino», con sede in Pachino (Siracusa), via Torino n. 24, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Pomodoro di Pachino», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come indicazione geografica protetta;

Vista la nota prot. n. 62882 del 2 agosto 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dalla «Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino», intesa ad ottenere la protezione a titolo transitono della denominazione «Pomodoro di Pachino» ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo «So.Cert. - Società di certificazione S.r.l.», con sede in Catania, via Castello Ursino n. 55, ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Pomodoro di Pachino», come indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Pomodoro di Pachino», come indicazione geografica protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Pomodoro di Pachino» secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Pomodoro di Pachino».

Art. 2.

La denominazione «Pomodoro di Pachino» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato «So.Cert. - Società di certificazione S.r.l.» con sede in Catania, via Castello Ursino n. 55, che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Pomodoro di Pachino», come indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«POMODORO DI PACHINO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» è riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Tipologie di frutto

L'indicazione geografica protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» designa i pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill.

L'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» è rappresentato dalle seguenti tipologie di frutto:

tondo liscio;
costoluto;
cherry (o ciliegino).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli:

Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 Il S.E.

Tale zona è così delimitata:

dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla foce del canale saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Noto. Prosegue tale strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M. Pachino 277 III S.E.

Carta I.G.M. Pantano-Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro-Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare la strada provinciale n. 22 Pachino-Ispica.

La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino alla intersezione con la strada fondo Panze Saline che si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza.

La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E., la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza) si percorre fino al km VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di bonifica. Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimità della foce Vecchio al km 4 della strada provinciale 67.

Art. 4.

Modalità di coltivazione

La coltivazione della indicazione geografica protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la coltura può essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualità, seguendo le seguenti fasi:

il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si può effettuare tutto l'anno;

la densità d'impianto è di n. 2-6 piante per mq;

le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. È consentito l'uso di piantine innestate;

la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o più branche;

durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari;

è ammessa l'operazione colturale di cimatura;

l'irrigazione è effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualità dell'acqua è caratterizzata da una salinità che varia da 1.500 a 10.000 ηs;

l'impollinazione può essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; è vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante;

la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a seconda le condizioni climatiche.

Il «Pomodoro di Pachino» I.G.P. può essere condizionato direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento lo stesso giorno della raccolta.

Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare.

La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:

pomodoro tondo liscio: t 100/Ha;
pomodoro costoluto: t 75/Ha;
pomodoro ciliegino o cherry: t 50/Ha.

Non sono ammesse, per le produzioni I.G.P. «Pomodoro di Pachino», coltivazioni fuori suolo.

Art. 5.

Adempimenti

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati da appositi organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.

I produttori del I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione.

L'organismo di controllo è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di settembre.

Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalità e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.

In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono essere:

interi;
di aspetto fresco;
sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo);
puliti, privi di sostanze estranee visibili;
privi di odori e/o sapori estranei.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» in relazione alle diverse tipologie di frutto di cui all'art. 2:

Pomodoro tondo liscio

Caratteristiche del frutto	CATEGORIA MERCEOLOGICA	
	Extra	Prima
Colore	Rosso uniforme intenso	Ammessi lievi difetti di colore (nella zona peripenduncolare)
Forma	Rotonda	Leggeri difetti di forma e di sviluppo
Pezzatura (mm)	≥35 mm; ≤102 mm	>102 mm; ≤125 mm
Consistenza della polpa	Polpa ben soda	Polpa soda
Contenuto in solidi solubili	≥5,5° brix	≥4,5° brix; <5,5° brix
Cavità placentare	Inesistente	Piccola

Nota — Nei casi in cui il «Pomodoro tondo liscio» sia immesso al consumo in forma di grappolo, ogni grappolo deve avere un minimo di tre frutti.

Pomodoro costoluto

Caratteristiche del frutto	CATEGORIA MERCEOLOGICA	
	Extra	Prima
Colore	Verde scuro con dorso (spalla) verde a maturazione	Ammessi lievi difetti di colore (nella zona peripeduncolare)
Forma	Costoluto con numero da 3 a 6 logge	Costoluto con numero da 3 a 6 logge
Pezzatura (mm)	≥35 mm; ≤102 mm	>102 mm; ≤150 mm
Consistenza della polpa	Polpa ben soda	Polpa soda
Solidi solubili	≥5,5° brix	≥4,5° brix; <5,5° brix
Cavità placentare	Piccola	Piccola

Pomodoro cherry (ciliegino)

Caratteristiche del frutto	CATEGORIA MERCEOLOGICA	
	Extra	Prima
Numero di frutti per grappolo	≥5	3–4
Forma del grappolo	Regolare a lisca di pesce	Ammesse piccole irregolarità
Uniformità del grappolo	Pezzatura e maturazione dei frutti omogenea	Ammesse piccole irregolarità di maturazione e pezzatura
Colore del frutto	Rosso uniforme intenso	Ammessi lievi difetti di colore (nella zona peripenduncolare)
Forma del frutto	Rotonda	Leggeri difetti di forma e di sviluppo
Pezzatura (mm)	≥20 mm; ≤30 mm	>30 mm; ≤35 mm
Consistenza della polpa	Polpa ben soda	Polpa soda
Solidi in solidi solubili	≥6° brix	≥4,5° brix; <6° brix
Cavità placentare	Piccola	Media
Difetti non ammessi	Rachide rinsecchito, frutti non ben attaccati, frutti a maturazione avanzata, macchie sui frutti, danni provocati da parassiti, scatolatura dei frutti	

Nota — La tipologia di frutto cherry può essere immessa al consumo anche sotto forma di frutto singolo snocciolato, confezionato in vaschette di peso 0,250, 0,500 o 1 kg.

Art. 7.

Designazione e presentazione

L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve avvenire secondo le modalità di seguito descritte.

Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. «Pomodoro di Pachino», deve essere confezionato in cassette.

Il peso massimo di ogni cassetta non può superare i 15 Kg di peso netto.

Devono essere utilizzate solo cassette nuove.

Sulle cassette deve essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura.

Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto.

Il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varietà, tipologia di frutto, categoria e calibro; in particolare i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione.

Le cassette devono essere identificate con la seguente dicitura: I.G.P., anche per esteso, «Pomodoro di Pachino».

È altresì consentito indicare le tipologie di frutto riportate all'art. 2:

tondo liscio;
costoluto;
ciliegino.

Sulle cassette deve essere altresì riportato:

il contrassegno, che costituisce parte integrante del presente disciplinare;

il nome dell'imballatore e/o speditore;

le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso del collo;

la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta;

il simbolo comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998.

I caratteri con cui è indicata la dicitura I.G.P. «Pomodoro di Pachino» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni . È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.

Marchio dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino».

Il marchio ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.

La figura geometrica è tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura «POMODORO DI PACHINO» inserita in una striscia rettangolare di colore nero.

La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso.

Il marchio reca nella zona più bassa la scritta «I.G.P.» di colore paglierino Pantone 607 CVC.

00A13927

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di questa Università, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 242 del 15 ottobre 1996;

Visto il decreto rettorale 12 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997 con cui sono state apportate delle modifiche allo statuto innanzi citato;

Visto l'art. 73 dello statuto;

Vista la deliberazione del senato accademico in data 6 giugno 2000, con la quale, acquisiti i pareri del consiglio di amministrazione e della consulta della ricerca e sentiti, per quanto di competenza, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo, sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 13 ottobre 2000 prot. n. 2932, da cui risulta che non sono stati formulati rilievi sulle modifiche approvate;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Salerno:

Art. 3, comma 3 *(II capoverso - Ricerca).*

Ai professori e ricercatori è garantita la collaborazione del personale tecnico-amministrativo ed è, altresì, garantito per lo svolgimento della ricerca, l'uso di strumentazioni esistenti all'interno delle strutture scientifi-

che e di servizio dell'Università, secondo modalità definite dalle strutture stesse e nei limiti delle concorrenti esigenze di altri studiosi.

Art. 4, comma 5 *(Didattica).*

L'Università, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, e secondo le modalità stabilite da specifico regolamento di Ateneo, può stipulare con studiosi ed esperti, anche di cittadinanza stranieri, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di studio tenuti secondo gli ordinamenti didattici vigenti ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

Art. 7, comma 5 *(Programmazione dell'attività).*

Sulla base del Piano di sviluppo, l'Università si dota di un programma annuale di attività. Il programma annuale è approvato dal senato accademico, sentiti, per quanto di competenza, il consiglio di amministrazione, la consulta della ricerca e la consulta del personale tecnico-amministrativo.

Art. 8, comma 1 *(Informazione).*

L'attività dell'Università si ispira ai principi della semplicità, dello snellimento delle procedure, della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti ed alle informazioni.

Art. 8, comma 6.

È istituito l'ufficio delle relazioni con il pubblico.

Art. 13 *(Norme applicabili).*

Abrogato.

Art. 15, comma 2 *(Regolamento generale di Ateneo).*

Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta della ricerca e, per quanto di competenza, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo.

Art. 22, comma 1 *(Il rettore - Funzioni).*

Il rettore esercita, con l'ausilio dei presidi riuniti in collegio, l'autorità disciplinare nei confronti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 23, comma 1 *(Il rettore - Elezione).*

Il rettore dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta; viene eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore è nominato dal Ministro.

Art. 24, comma 2 *(Senato accademico - Funzioni).*

m) delibera in merito alla disattivazione dei dipartimenti; esprime parere obbligatorio in merito alla costituzione di centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca e di servizio.

Art. 27 *(Consiglio di amministrazione - Composizione).*

Il consiglio di amministrazione è così costituito:

....

q) il sindaco del comune di Baronissi;

r) il vicepresidente del comitato dei sostenitori;

Art. 28, comma 2 *(Consulta della ricerca).*

La consulta della ricerca è costituita dai direttori di dipartimento dell'Università e da quattro rappresentanti per ciascuna delle aggregazioni di aree disciplinari CUN, presenti nell'Ateneo (allegato 1) di cui un professore di ruolo di prima fascia, un professore di ruolo di seconda fascia e due ricercatori. Il presidente, eletto tra i suoi membri, è nominato con decreto del rettore.

Art. 28, comma 3 *(Consulta della ricerca).*

La consulta della ricerca, in particolare:

....

b) sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, delibera in merito alla costituzione di nuovi dipartimenti e alla modifica di quelli esistenti:

....

1) Abrogato.

Art. 30, comma 1-4 *(Consiglio degli studenti).*

1. È costituito il consiglio degli studenti come organo di rappresentanza a livello di Ateneo. Esso è organo propositivo e consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio è composto da due a quattro membri per ciascuna facoltà, in rapporto al numero di iscritti, eletti dagli studenti della stessa. Fanno parte del consiglio due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo e due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione. I membri del consiglio durano in carica non più di due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 32, comma 1 *(Collegio dei revisori dei conti).*

È costituito il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati con decreto del rettore. Al collegio dei revisori è affidato il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo.

Art. 34, comma 3 *(Strutture scientifiche).*

Abrogato.

Art. 35, comma 3 *(Dipartimenti: Natura giuridica e funzioni).*

La costituzione e la modificazione dei dipartimenti avviene secondo le procedure di proposta e istruzione indicate dal regolamento di Ateneo ed è deliberata dalla consulta della ricerca, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione; la disattivazione è deliberata dal senato accademico. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

Art. 35, comma 4, lettera *g).*

Abrogato.

Art. 36, comma 3 *(Dipartimenti - Composizione).*

Al dipartimento, inoltre, afferiscono il personale tecnico-amministrativo ad esso destinato, i dottorandi che svolgono l'attività di studio nel dipartimento, i borsisti ed i titolari di assegni di ricerca ad esso assegnati.

Art. 36, comma 4 *(Dipartimenti - Composizione).*

Per i dipartimenti che si riducano a meno di quindici membri tra professori e ricercatori, sono attivate le procedure di scioglimento.

Art. 39, comma 3 *(Il direttore di dipartimento).*

Il direttore resta in carica per tre anni a partire dalla data della nomina e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Il direttore, terminato il secondo mandato, non può essere rieletto prima che siano trascorsi tre anni.

Art. 39, comma 7 *(Il direttore di dipartimento).*

Il direttore è coadiuvato, per tutti gli adempimenti amministrativi, dal segretario amministrativo, assegnato al dipartimento con provvedimento del direttore amministrativo, sentito il direttore di dipartimento.

Art. 41, comma 2 *(Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca).*

La costituzione e la disattivazione dei centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca è deliberata, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, dalla consulta della ricerca, previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. L'istituzione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di ricerca comuni a più atenei sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 42, comma 4-5 *(Attività per conto terzi).*

Le proposte, in quanto rispondenti ai suddetti principi, sono approvate dal consiglio di dipartimento. Le modalità operative del presente articolo vengono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 46, comma 3 *(Strutture didattiche).*

Abrogato.

Art. 53 *(Consulta di facoltà).*

Abrogato.

Art. 60 *(Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali).*

1. L'Università promuove, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati, con le seguenti finalità:

a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni;

b) fornire alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato, dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinché ne rimuovano le cause;

c) cooperare con le strutture di Ateneo anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltà personali, economiche, ambientali e sociali;

d) valutare, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunità esistenti nei vari settori, d'intesa con enti e imprese, pubbliche e private;

e) progettare iniziative di orientamento professionale per gli studenti laureati o diplomati;

f) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla progettazione di attività formative autogestite proposte dagli studenti;

2. Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Università si può avvalere di competenze interne e/o esterne all'Ateneo.

Art. 64, comma 3 *(Direttore amministrativo).*

L'incarico di direttore amministrativo è conferito, su proposta del rettore, che sente il senato accademico, dal consiglio di amministrazione, ad un dirigente delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche di comprovata qualificazione professionale con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali.

Art. 64, comma 5 *(Direttore amministrativo).*

Abrogato.

Art. 64, comma 6 *(Direttore amministrativo).*

Abrogato.

Art. 64, comma 7 *(Direttore amministrativo).*

Il contratto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile. Si applica la normativa vigente in materia di verifica del risultato e di responsabilità dirigenziale; a tal fine il direttore amministrativo, all'inizio di ogni anno, presenta al rettore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico.

La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, prima della scadenza, è disposta, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione con atto motivato.

Art. 65, comma 2 *(Dirigenti).*

I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

Art. 65, comma 3 *(Dirigenti).*

Ai dirigenti sono riconosciute le indennità di posizione e di risultato determinate annualmente dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 65, comma 4 *(Dirigenti).*

All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo, e questi agli organi di governo dell'Ateneo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Nucleo di valutazione di Ateneo (modifica l'art. 66 e viene collocato tra gli organi di Ateneo all'art. 32)

1. È costituito, ai sensi della normativa vigente, il nucleo di valutazione di Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità dei servizi erogati.

2. Il nucleo è composto da cinque membri esperti nel campo della valutazione, di cui almeno due esterni, nominati dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo:

a) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche;

b) predispone annualmente una relazione sull'attività di valutazione svolta;

4. Sono assicurati al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. Il nucleo si avvale del supporto dell'ufficio pianificazione e controllo della gestione.

6. Tutte le strutture e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 74, comma 1 *(Durata delle cariche).*

I membri non di diritto degli organi collegiali durano in carica tre anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili o ridesignabili una sola volta. Un membro non di diritto, che sia durato in carica per due trienni consecutivi, non può, a qualsiasi titolo, essere eletto o designato nello stesso organo prima che sia trascorso un ulteriore triennio.

I membri che, per qualsiasi motivo, subentrino nell'organo rimangono in carica sino alla conclusione del triennio in corso; tale periodo non viene computato, ai fini della rieleggibilità, qualora non superi i diciotto mesi.

Art. 2.

Considerate le modifiche innanzi riportate, gli articoli dello statuto assumono una conseguente nuova numerazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fisciano, 30 ottobre 2000

Il rettore: DONSÌ

00A14083

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 30 ottobre 2000, n. **4.**

Aggiornamento dei valori del P.I.L. nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/P.I.L. relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa D.P.).

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane

In adempimento di quanto previsto dal penultimo capoverso della sezione prima della circolare n. 1 del 26 marzo 1999, si comunicano i valori del P.I.L. nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/P.I.L. relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1999. I dati sono desunti dalla relazione previsionale e programmatica presentata in Parlamento il 30 settembre 2000.

Per il periodo 2000-2005 i dati del P.I.L. nazionale da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari sono i seguenti:

2000, L. 2.219.566;

2001, L. 2.339.908;

2002, L. 2.450.280;

2003, L. 2.564.568;

2004, L. 2.684.942;

2005, L. 2.811.134;

Questi dati saranno mantenuti invariati per tutto il periodo di vigenza dei piani presentati nel corso del 2001 anche se, nei fatti, essi potranno divergere in più o in meno.

Roma, 30 ottobre 2000

Il dirigente generale: GRILLI

00A13906

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 1° agosto 2000, n. **7.**

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Al Ministero dell'ambiente - Ufficio di gabinetto

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio di gabinetto

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Alle regioni e province autonome - Assessorati agricoltura

e, per conoscenza:

All'Agrofarma

All'Unionchimica

Al GRIFA

All'Associazione italiana per la protezione delle piante c/o Università Cattolica

All'Associazione italiana specialisti fitopatologi c/o Consorzio fitosanitario obbligatorio

Alla Società italiana di ricerca sulla flora infestante c/o Dip. scienze agroambientali e produzione vegetale

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione generale agricoltura italiana

Premesse.

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, e successive modifiche, è stato emanato il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Detto decreto legislativo n. 194/1995 prevede, tra l'altro, che le prove di campo occorrenti ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario debbano essere condotte da organismi ufficialmente riconosciuti da questo Ministero e sottoposti a periodiche e regolari ispezioni volte ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti, nonché la corretta esecuzione delle prove da parte dei medesimi.

In particolare è previsto, all'art. 4, comma 8, di detto decreto legislativo, che le ispezioni di cui sopra siano svolte da ispettori iscritti preventivamente in una lista

nazionale che sarà adottata con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente.

Tale lista nazionale di ispettori sarà sottoposta ad aggiornamento annuale con apposito provvedimento di questo Ministero di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente.

Requisiti.

Gli aspiranti ispettori non appartenenti alla pubblica amministrazione devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti ai punti *a), b), c)* e *d)* di seguito specificati:

a) esperienza professionale, almeno quinquennale, in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari; la durata di tale periodo viene ridotta proporzionalmente qualora risulti documentata la partecipazione a corsi di specializzazione post-laurea specifici nella difesa fitosanitaria od affini. La durata di tali corsi sarà considerata valida ai fmi della esperienza quinquennale richiesta;

b) diploma di laurea in scienze agrarie, scienze biologiche, chimica o equipollenti, ovvero

diploma universitario (laurea breve) nel settore delle scienze agrarie o equipollente ed ulteriori due anni di esperienza in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari, ovvero

diploma di perito agrario o equipollente ed ulteriori cinque anni di esperienza in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari;

c) non esercitare a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di collaborazione o di dipendenza da società interessate nei settori della produzione e del commercio di prodotti fitosanitari;

d) non esercitare a qualsiasi titolo attività di collaborazione o di dipendenza da enti ed organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 194/1995.

Gli aspiranti ispettori appartenenti alla pubblica amministrazione devono essere in possesso solo dei requisiti previsti ai precedenti punti *b), c)* e *d)* ed appartenere ai ruoli tecnici o scientifici delle amministrazioni in indirizzo;

e) ognuna delle suddette persone dovrà risultare in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, comprovato da:

dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, di possedere i requisiti di cui al decreto citato;

certificato casellario giudiziale;

certificato carichi pendenti presso la pretura e presso il tribunale;

dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, di non esser stato destinatario, in altri Stati, di provvedimenti che comportano, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto suddetto;

certificato attestante che la persona non è fallita o sottoposta a procedura equivalente.

Si evidenzia che le firme sulla domanda e la relativa documentazione vanno apposte a norma della legge n. 1253/1966.

Per entrambe le categorie, la prescritta certificazione antimafia sarà acquisita a cura di questa amministrazione.

Modalità di presentazione domanda.

Al fine della formazione della suddetta lista gli aspiranti ispettori appartenenti o meno alla pubblica amministrazione presentano domanda, utilizzando il facsimile riportato in allegato 1.

La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Divisione III - Produzioni vegetali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Fatta salva la facoltà di avvalersi, nei casi consentiti, dell'autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, tale domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1) *curriculum* professionale e copia del titolo di studio richiesto al punto *b)*;

2) documentazione comprovante il possesso dell'esperienza pluriennale di cui al punto *a)*;

3) dichiarazione nella quale il candidato attesti, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di cui ai punti *c)* e *d)* e si impegni alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso delle ispezioni e a fornire informazioni complete e veritiere al Ministero delle politiche agricole e forestali;

4) la documentazione di cui al punto *e)* del precedente capitolo «Requisiti».

Gli aspiranti ispettori appartenenti alla pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione della documentazione di cui al punto 2 ma devono essere in possesso dell'assenso della propria amministrazione di appartenenza a far parte della lista degli ispettori.

Le segnalazioni contenute nelle domande sono esaminate da questo Ministero avvalendosi dell'apposito Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1997.

Per l'aggiornamento di detta lista vengono prese in considerazione tutte le istanze pervenute entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di approvazione della lista precedente.

Gli ispettori iscritti nella lista nazionale operano in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente ed hanno diritto ad un compenso forfettario giornaliero da stabilirsi con apposito provvedimento.

Le risorse finanziarie necessarie per il pagamento del compenso di cui sopra provengono dal pagamento delle tariffe di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1997.

Attività ispettiva.

Le ispezioni riguardano la struttura di sperimentazione di enti/organismi che svolgono prove ufficiali di campo finalizzate sia alla produzione di dati di efficacia sia alla determinazione dell'entità dei residui dei prodotti fitosanitari.

Scopo dell'ispezione.

In relazione al tipo di attività dell'ente/organismo le ispezioni vengono svolte per determinare separatamente:

1) il grado di conformità delle strutture e delle procedure adottate nella realizzazione di prove di campo fmalizzate alla determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, secondo i principi fissati dall'art. 2, comma 1, punto *a)* del decreto interministeriale 27 novembre 1996, rispetto ai requisiti minimi stabiliti dall'art. 3, comma 1 del medesimo decreto;

2) il grado di conformità delle strutture e delle procedure adottate nella realizzazione di prove di campo finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, secondo i principi fissati dall'art. 2, comma 1, punto *b)*, del decreto interministeriale 27 novembre 1996, rispetto ai requisiti minimi stabiliti dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto.

Composizione commissione ispettiva.

Le ispezioni sono effettuate da una commissione composta da ispettori scelti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», fra gli iscritti nella lista nazionale.

Nella designazione dei componenti della commissione ispettiva sono esclusi coloro che nei tre anni precedenti hanno avuto rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo con l'ente da ispezionare.

Sono altresì esclusi tutti gli ispettori che non abbiano frequentato il corso di formazione ed aggiornamento dell'attività ispettiva secondo il programma stabilito dal Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo».

Oltre a frequentare il corso, l'ispettore è tenuto a svolgere l'incarico ricevuto, entro i limiti temporali stabiliti dall'amministrazione salvo gravi e documentati motivi, pena la sua cancellazione dalla lista nazionale.

Modalità dell'ispezione.

Le modalità di conduzione, la periodicità e la durata delle ispezioni devono essere conformi alle linee guida definite dal MiPAF sentito il parere del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo».

L'ente/organismo oggetto di visita ispettiva deve provvedere entro il semestre dell'anno in cui è prevista la visita ispettiva al pagamento delle tariffe previste dal decreto ministeriale 25 febbraio 1997, n. 31492, sul c/c postale n. 12451019 intestato a «Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Comitato consultivo tecnico scientifico DM 29/1/97 - Ispettori ministeriali. Decreto lgs.vo 17/3/95», pena la sospensione del riconoscimento ufficiale oggetto della verifica.

Gli ispettori iscritti nella lista nazionale hanno il compito di verificare che gli enti ed organismi riconosciuti per eseguire le prove di campo con prodotti fitosanitari operino nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nello svolgimento delle loro funzioni gli ispettori, accompagnati dal responsabile dell'ente/organismo o suo delegato, hanno libero accesso a tutti i locali e campi sperimentali ed a tutte le informazioni che ritengano necessarie.

Gli ispettori nel redigere il verbale d'ispezione devono astenersi dall'esprimere qualsiasi giudizio o valutazione in merito alla necessità dell'esecuzione delle prove, agli obiettivi raggiunti ed all'interpretazione dei risultati.

Valutazione delle ispezioni.

La Commissione ispettiva deve trasmettere entro quindici giorni il verbale di ispezione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Divisione III - Produzioni vegetali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, al fine della sua valutazione da parte del Comitato consultivo «Prove sperimentali di campo».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, comunica entro sessanta giorni dalla valutazione adottata dal Comitato agli enti/organismi interessati l'esito dell'ispezione effettuata. Qualora la valutazione del Comitato sia negativa, il MiPAF può richiedere all'ente/organismo interessato gli adeguamenti ritenuti necessari al mantenimento del riconoscimento ovvero disporre la revoca del predetto riconoscimento ufficiale.

In tali casi l'ente/organismo interessato può presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Roma, 1° agosto 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 139

Allegato

FAC SIMILE DI DOMANDA
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
ex Divisione III - Produzioni Vegetali
Via XX Settembre, 20 00187 ROMA

Il sottoscritto...nato a..
il .... residente in..(CAP...................)
(provincia di ....) via...n......
tel.........................,
codice fiscale..

CHIEDE

di essere iscritto nella lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti ed organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma, 8 del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 194.

A tal fine dichiara di esser in possesso dei seguenti requisiti espressamente richiesti dal D. L.vo .n..194/95:
a)Appartenenza ai ruoli tecnici e scientifici del...*

b) Esperienza professionale in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari maturata in n°.......anni di attività nelle posizioni indicate nel curriculum allegato[1]
Esperienza professionale in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari maturata in n°..............anni di attività nelle posizioni indicate nel curriculum allegato e negli n.....anni del/i seguente/i corso/i di specializzazione post-laurea specifico/i nella difesa fitosanitaria od affini [2]
   - Corso di specializzazione in ....della durata di n . ...anni, organizzato da .... nel periodo..
   - Corso di specializzazione in ....della durata di n . ...anni, organizzato da .... nel periodo..

c) Diploma di laurea in scienze agrarie (o equipolente)[3] , diploma di laurea in scienze biologiche[4], diploma di laurea in chimica[5] conseguito presso la Facoltà di ....della Università di ....,in data.....
Diploma universitario in scienze agrarie (o equipollente)[6] conseguito presso la Facoltà di ....della Università di...,in data ....ed ulteriori 2 anni di esperienza in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari; [7] maturata. nelle posizioni indicate nel curriculum allegato[8]
Diploma di perito agrario (o equipollente)[9] conseguito presso l'Istituto di......................................,in data ....ed ulteriori 5 anni di esperienza in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari [10] maturata nelle posizioni indicate nel curriculum allegato[11]

d) Non esercitare a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di collaborazione o di dipendenza da Società interessate nei settori della produzione e del commercio di prodotti fitosanitari;

e) Non esercitare a qualsiasi titolo attività di collaborazione o di dipendenza da enti e organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 7 del Decreto legislativo 194/95.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto dei Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 18 marzo 1998, n. 161, comprovato dagli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 dell'elenco seguente.

Il sottoscritto si impegna alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso delle ispezioni e a fornire informazioni complete e veritiere al Ministero delle politiche agricole e forestali;

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1. Dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, di possedere i requisiti -di cui al decreto del Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161;
2. Certificato casellario giudiziale;
3. Certificato carichi pendenti presso la pretura, e presso il tribunale;
4. Dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, di non esser stato destinatario, in altri Stati, di provvedimento che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161;
5. Certificato attestante che la persona non è fallita o sottoposta a procedura equivalente;
6. Curriculum della propria attività professionale attestante quanto indicato al precedente punto a) della domanda;
7. Attestati di partecipazione ai corsi di specializzazione;
8. Documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione dell'esperienza, professionale;
9. Copia del titolo di studio
10. Elenco firmato di tutti i documenti allegati alla domanda.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n.675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,......................

Firma[12]

....

- Cancellare il requisito se non interessa

1 Se il numero di anni di esperienza è uguale o maggiore di un quinquennio, cancellare la voce se non interessa.
2 Se il numero di anni di esperienza è inferiore ad un quinquennio, cancellare la voce se non interessa.
3 Specificare e/o cancellare la voce che non interessa.
4 Specificare e/o cancellare la voce che non interessa
5 Specificare e/o cancellare la voce che non interessa
6 specificare e/o cancellare la voce che non interessa.
7 Specificare e/o cancellare la voce che non interessa
8 Specificare e/ o canellare la voce che non interessa
9 Specificare e/o cancellare lavoce che non interessa
10 Specificare e/o cancellare la voce che non interessa
11 Specificare e/o cancellare la voce che non interessa
12 Si evidenzia che le firme sulla domanda e la relativa documentazione vanno apposte a norma della legge n. 1253/1966.

00A13935

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8587
Yen giapponese	92,13
Dracma greca	340,01
Corona danese	7,4541
Lira Sterlina	0,60100
Corona svedese	8,5950
Franco svizzero	1,5214
Corona islandese	74,16
Corona norvegese	7,9785
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,683
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,88
Litas lituano	3,4370
Lat lettone	0,5372
Lira maltese	0,3955
Zloty polacco	3,9242
Leu romeno	21457
Tallero sloveno	210,6076
Corona slovacca	43,206
Lira turca	585807
Dollaro australiano	1,6300
Dollaro canadese	1,3126
Dollaro di Hong Kong	6,6966
Dollaro neozelandese	2,1620
Dollaro di Singapore	1,4926
Won sudcoreano	976,77
Rand sudafricano	6,5496

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14130

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zaleplon Wyeth Medica Ireland».

Con decisione della Commissione europea n. C (2000) 2337 del 27 luglio 2000, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ZALEPLON WYETH MEDICA IRELAND, iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/099/01

EU/1/99/099/02

EU/1/99/099/03

EU/1/99/099/04

EU/1/99/099/05

EU/1/99/099/06,

è stata così modificata:

la denominazione della specialità medicinale è modificata in ZERENE.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

00A13908

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Mondocefix"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 460 del 10 aprile 2000», relativo alla specialità medicinale «Mondocefix», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2000, alla pagina 37, al paragrafo composizione (eccipienti), ove è indicato: «gelatina 9,6 mg» si intende scritto: «gelatina 96 mg».

00A14076

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto provvedimento UAC/II/705 del 26 aprile 2000». Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nimbex».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UAC/II/705 del 26 aprile 2000». Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NIMBEX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 2000, alla pag. 74:

dove è scritto: «Estratto provvedimento UAC/II/705 del *26 aprile 2000*», leggasi: «Estratto provvedimento UAC/II/705 del *9 maggio 2000*»;

dove è scritto: «"2" *5* fiale da 25 ml 2 mg/ml; A.I.C. n. 031975042», leggasi: «"2" *2* fiale da 25 ml 2 mg/ml; A.I.C. n. 031975042».

00A13910

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto provvedimento U.A.C./II/602 del 19 gennaio 2000». Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omnic».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento U.A.C./II/602 del 19 gennaio 2000». Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano OMNIC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, alla pag. 70, prima colonna, ove si legge:

«Integrazione proposta: reazioni gastrointestinali come nausea, vomito o diarrea possono manifestarsi occasionalmente come pure, ma meno frequentemente costipazione. Reazioni di ipersensibilità come rash cutanei, prurito e orticaria possono manifestarsi molto saltuariamente. Raramente sono stati riportati casi di sincope. Alla riga del punto 4.4 "molto raramente" diventa "raramente"»,

leggasi:

«Integrazione proposta: reazioni gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea e costipazione possono manifestarsi occasionalmente. Reazioni di ipersensibilità come rasch cutanei, prurito e orticaria possono manifestarsi occasionalmente. Raramente è stato segnalato angioedema. Raramente sono stati riportati casi di sincope. Alla riga del punto 4.4 "molto raramente" diventa "raramente"».

00A13909

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, riguardante: «Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2000).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, relativo al regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 11, seconda colonna, in calce al decreto, tra gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, dove è scritto: «Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 *Registro* n. 122, foglio n. 9», leggasi: «Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 *Atti di Governo, registro* n. 122, foglio n. 9».

00A14104

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000 relativo alle «Modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2000).

Nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 50, prima colonna, all'art. 22, ultimo comma, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... entro il *30 settembre 2000.*», leggasi: «... entro il *31 dicembre 2000.».*

00A14074

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651261/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.